

mola del Senato, accettata dalla Commissione; solamente avendo in quello ravvisato il vantaggio di specificare chiaramente che in tutti i casi non si sarebbe dato agl'impiegati retribuiti ad aggio la metà precisamente od il terzo di quel certo soldo sul quale deve computarsi loro la pensione, ma che la metà e il terzo devono soltanto considerarsi come un *maximum* ed un *minimum*, la Commissione ha creduto di dover pregare la Camera di accettare di preferenza la formola dell'onorevole Cortese.

La maggioranza poi della Commissione non crede neppure che esista il pericolo indicato dall'onorevole Lanza, perchè allorquando un impiegato di questo genere, supponiamo un ricevitore generale, viene a chiedere di essere posto in aspettativa per motivi di famiglia, o lascerà vacante la ricevitoria, o no. Se non la lascia vacante, cioè se non lascia che il Governo ne disponga altrimenti, continua a farla andare avanti per conto proprio; se poi egli lascia vacante la sua ricevitoria, sanno gli onorevoli deputati delle provincie meridionali, che si provvede per mezzo di funzionari incaricati dal Governo, e che in questo caso non si paga nessuna specie di aggio...

**CORTESE.** Domando la parola.

**SELLA.** .. non si fa altro che dare un'indennità a quell'impiegato che è stato incaricato di simili funzioni. E poi il ricevitore il quale venisse ad essere posto in aspettativa non ha altro assegno che quella frazione di soldo, sulla quale si computerebbe la pensione determinata dalla legge attuale.

**CORTESE.** Diverse delle cose che io volevo dire furono già esposte dall'onorevole Sella, quindi sarò più breve. Io aveva proposto quell'emendamento per mettere in armonia l'ultima parte dell'articolo con quella che la precede, poichè, mentre nella prima non c'era un minimo, per contrario in questa seconda si stabiliva non potersi dare meno della metà o del terzo.

L'onorevole Lanza dice che l'articolo della Commissione, come sta, presenta l'idea che una porzione dell'aggio venga data a colui che è messo in disponibilità e il resto a chi lo supplisce.

A me pare che questa legge deve provvedere agli impiegati in disponibilità ed in aspettativa, e non a quelli che debbono supplirli; quindi penso che in quest'articolo non si possa ravvisare codesto concetto. Io non ho voluto dir altro che, siccome in talune provincie del regno ci sono degl'impiegati retribuiti ad aggio, il quale aggio si considera in parte come soldo, e dà luogo alla liquidazione della pensione di riposo, per queste provincie naturalmente, ove uno di questi impiegati debba essere collocato in disponibilità od in aspettativa, gli si dovrà dare una porzione di questo suo soldo. Ora, quale sarà questa porzione? La stessa che gli verrebbe se questo fosse un vero e proprio soldo fisso. In guisa che col mio emendamento non si viene che a dir questo: che sarà dato all'impiegato in disponibilità od in aspettativa un assegno della metà o del terzo di quella parte di aggio che è considerata come soldo quando si

viene a fare la liquidazione della pensione. Noi non dobbiamo entrare per nulla a vedere che cosa si vorrà dare a colui che supplisce. A ciò non si provvede in questa legge, poichè, giova ripeterlo, qui non si parla di costoro, ma degl'impiegati in disponibilità ed in aspettativa.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Lanza nella sua proposta?

**LANZA.** Insisto, perchè io non trovo che nell'emendamento accettato dal signor Sella vi sia tutta quella chiarezza che si desidera, poichè non indica su quali fondi debba essere pagato l'assegno d'aspettativa. A me pare invece che colla proposta della Commissione sia cosa incontestabile che l'assegnamento di aspettativa in questi casi deve essere tolto sulla somma degli aggi riscossi da chi surroga interinalmente il titolare.

*Una voce.* Non si daranno gli aggi.

**LANZA.** Confrontate le due formole, e poi vedrete se questa non è la impressione che voi subirete. L'articolo della Commissione dice: « Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno consisterà nella metà o nel terzo di quella parte degli aggi o proventi sulla quale vien calcolata per legge la pensione di riposo. »

Dunque, secondo questa formola, l'assegno d'aspettativa deve essere tolto dalla somma degli aggi; invece nell'emendamento presentato dall'onorevole Cortese si dice: « Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno, con le norme stabilite di sopra circa la quantità, verrà dato considerandosi come soldo quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. » Essa non ispiega quindi su che fondo sia tolto l'assegno d'aspettativa. Tuttavia, se si crede meglio attenersi a questo emendamento, se ne chiarisca almeno il concetto in guisa che si sappia quello che si vuol dire.

Io chieggo perciò alla Commissione di dire chiaramente se intende che gli assegnamenti di aspettativa per gl'impiegati provveduti ad aggio debbano essere pagati sui fondi degli aggi del titolare, oppure se intenda che vengano pagati all'infuori degli aggi stessi.

Non istà poi il dilemma posto innanzi dall'onorevole Sella. Egli diceva: qualora un titolare non possa proseguire nel suo ufficio, accadrà uno dei due casi: o questo titolare rinuncierà al suo posto, al suo impiego, e allora non è più il caso di pensare al modo di provvedere provvisoriamente alla sua assenza; il posto è libero ed il Governo vi provvederà stabilmente; od invece il titolare non ottiene che l'aspettativa, ed in questo caso tocca a lui il mettersi d'accordo con quell'impiegato che lo surrogherà.

A me pare che questo dilemma manchi di base, perchè nel primo caso non si tratta più di aspettativa, bensì di un impiegato che rinuncia all'impiego, il quale, se avrà diritto alla pensione, sarà collocato a riposo.

Non è neppure esatto il secondo caso, perchè l'impiegato il quale si ritira temporariamente da un impiego non